

## **Regolamento dell'Assemblea delle allieve e degli allievi del Liceo cantonale di Lugano 3**

L'ASSEMBLEA DELLE ALLIEVE E DEGLI ALLIEVI  
DEL LICEO CANTONALE DI LUGANO 3

emana il seguente regolamento

Capitolo primo

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1        Scopo**

Il presente regolamento definisce e disciplina doveri e limiti circa l'operato degli organi assembleari formati esclusivamente dalle allieve e dagli allievi del Liceo cantonale di Lugano 3.

#### **Art. 2        Definizioni**

<sup>1</sup>Assemblea delle allieve e degli allievi

L'assemblea delle allieve e degli allievi (di seguito assemblea) è la riunione plenaria delle allieve e degli allievi iscritti all'istituto, essa è il loro organo rappresentativo.

<sup>2</sup>Comitato

Il comitato è l'organo esecutivo dell'assemblea. Esso è eletto dall'Assemblea e si compone di un numero minimo di 5 e un massimo di 15 membri.

<sup>3</sup>Commissioni speciali

Le commissioni speciali (di seguito commissioni) sono organi interni istituiti dal comitato per lo svolgimento di determinati compiti o per l'organizzazione di eventi particolari. Esse sono subordinate al comitato.

Capitolo secondo

### **Assemblea delle allieve e degli allievi**

#### **Art. 3        Compiti dell'assemblea**

L'assemblea:

- a) discute e delibera sulle problematiche che toccano le allieve e gli allievi;
- b) formula all'attenzione degli altri organi dell'istituto le richieste delle allieve e degli allievi;
- c) esprime l'opinione delle allieve e degli allievi nelle consultazioni;
- d) designa i propri rappresentanti nel collegio dei docenti e nelle commissioni dello stesso;
- e) elegge i membri del comitato degli allievi;
- f) può nominare commissioni speciali per lo studio di problemi particolari.

#### **Art. 4        Convocazione dell'assemblea**

<sup>1</sup>L'assemblea è convocata dalla direzione per iniziativa:

- a) di almeno 1/3 delle iscritte e degli iscritti all'istituto;
- b) di un'assemblea precedente;
- c) del comitato;
- d) delle istanze scolastiche.

<sup>2</sup>La convocazione avviene almeno 10 giorni prima della seduta, salvo in caso di urgenza, e contiene l'ordine del giorno concordato con la direzione.

<sup>3</sup>L'assemblea si riunisce almeno una volta per anno scolastico. La partecipazione alle riunioni è obbligatoria. Le riunioni possono avvenire fuori delle ore di lezione o durante il tempo di lezione. In quest'ultimo caso, possono essere utilizzate, ogni anno, al massimo 10 ore-lezione.

<sup>4</sup>Possono partecipare senza diritto di voto i docenti dell'istituto e, su invito dell'assemblea, previo accordo della direzione, persone che non fanno parte delle componenti dell'istituto.

#### **Art. 5 Delibere dell'assemblea**

<sup>1</sup>L'assemblea può deliberare se è presente almeno la metà + 1 dei suoi membri. Le delibere possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell'ordine del giorno.

<sup>2</sup>Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. Qualsiasi membro può richiedere lo scrutinio segreto per le elezioni, la proposta deve essere approvata dall'assemblea.

<sup>3</sup>Se nell'ordine del giorno è presente un punto eventuali, tutte le allieve e tutti gli allievi possono su richiesta esprimersi liberamente davanti all'assemblea. Tuttavia il moderatore dell'assemblea si riserva il diritto di interrompere l'oratore in caso di:

- a) apologia del razzismo o della discriminazione;
- b) incitazione alla violenza o al non rispetto delle leggi e dei regolamenti;
- c) pubblicità per una società o associazione a scopo di lucro;
- d) estraneità di materia;
- e) superamento del limite di tempo.

#### **Art. 6 Verbale dell'assemblea**

<sup>1</sup>Di ogni seduta viene steso un verbale da uno o più membri dell'assemblea. Il verbale deve contenere:

- a) l'ordine del giorno;
- b) il numero dei presenti;
- c) il riassunto delle discussioni e l'integrale trascrizione delle decisioni, nonché i risultati di ogni votazione.

<sup>2</sup>Ciascun membro dell'assemblea ha il diritto di chiedere preventivamente l'integrale trascrizione o la non verbalizzazione di singole dichiarazioni.

<sup>3</sup>Il presidente dell'assemblea informa tempestivamente la direzione sulle decisioni adottate.

<sup>4</sup>Una copia del verbale, firmata dal verbalista e vidimata dal presidente, viene trasmessa alla direzione e a tutte le sezioni dell'istituto.

### Capitolo terzo

#### **Comitato**

#### **Art. 7 Compiti del comitato**

<sup>1</sup>Il comitato deve assolvere i seguenti compiti:

- a) preparare la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'assemblea;
- b) trasmettere alle istanze scolastiche le delibere dell'assemblea;
- c) proporre ed organizzare attività;
- d) proporre la creazione di commissioni per volontà propria o per volontà di allieve e allievi;

- e) se incaricato, attuare le decisioni prese dall'assemblea;
- f) designare, al proprio interno, il moderatore e il verbalista dell'assemblea;
- g) presentare all'assemblea il resoconto delle attività svolte;
- h) favorire i rapporti fra le diverse componenti d'istituto;
- i) curare gli interessi dell'assemblea, l'albo e l'archivio.

<sup>2</sup>Il comitato ha inoltre la facoltà di:

- a) proporre la convocazione dell'assemblea;
- b) formulare proposte da sottoporre all'assemblea;
- c) formare delle commissioni e supervisionarne l'operato. Nel caso di mancato funzionamento delle medesime il comitato si riserva il diritto di intervenire;
- d) accertarsi del funzionamento dell'assemblea nel rispetto delle regole formulate negli art. 3, 4, 5 e 6.

## **Art. 8 Ruoli interni al comitato**

<sup>1</sup>Generalità:

- a) ogni ruolo precisato in questo articolo può essere ricoperto al massimo da due persone elette in comitato, eccezione fatta per il presidente e il contabile, la cui carica deve essere ricoperta da un solo membro;
- b) per ogni ruolo può essere nominato un vice che agisce solo in caso di assenza del titolare;
- c) fino all'elezione del comitato durante la prima assemblea annuale ogni membro ancora iscritto all'istituto continua a ricoprire il proprio ruolo. Eventuali ruoli vacanti vanno ripartiti pro tempore;
- d) dopo la prima assemblea dell'anno scolastico si procede all'elezione a maggioranza semplice del presidente e alla ripartizione dei ruoli all'interno del comitato.

<sup>2</sup>Presidente - compiti:

- a) modera le riunioni;
- b) intrattiene i rapporti tra comitato e direzione;
- c) informa i membri circa le attività riguardanti il comitato;
- d) è in possesso dei codici informatici del comitato;
- e) convoca le riunioni del comitato ed annuncia i rispettivi ordini del giorno.

<sup>3</sup>Segretario/a - compiti:

- a) redige tutti i documenti del comitato oppure ne delega la stesura;
- b) controlla e corregge i documenti redatti da altri membri;
- c) può affiancare il presidente nei rapporti con la direzione;
- d) è in possesso dei codici informatici del comitato.

<sup>4</sup>Responsabile informatico - compiti:

- a) per questo ruolo il comitato può avvalersi di un collaboratore interno all'istituto;
- b) è in possesso dei codici informatici del comitato;
- c) garantisce il corretto funzionamento degli spazi digitali a disposizione del comitato.

<sup>5</sup>Contabile - compiti:

- a) formula i preventivi all'attenzione della direzione;
- b) è responsabile per la gestione delle risorse finanziarie messe a disposizione;
- c) formula i consuntivi all'attenzione della direzione.

## **Art. 9 Doveri dei membri del comitato**

<sup>1</sup>Partecipazione

Ogni membro si impegna a partecipare con costanza alle riunioni e ad adempiere al suo incarico.

<sup>2</sup>Concordanza

Ogni membro deve impegnarsi a non contrastare le decisioni prese dal comitato verso l'esterno dello stesso.

#### **Art. 10 Elezioni dei membri del comitato**

<sup>1</sup>Le candidature per il comitato sono raccolte secondo i termini e le modalità decise e pubblicati dal comitato.

<sup>2</sup>Eventuali candidature tardive potranno essere sottoposte al voto dell'assemblea.

#### **Art. 11 Dimissioni dal comitato**

<sup>1</sup>Forma

Le dimissioni di un membro del comitato devono essere consegnate in forma scritta durante una riunione o al presidente. Ogni dimissione avvenuta nel corso dell'anno scolastico deve essere annunciata durante l'assemblea successiva.

<sup>2</sup>Sospensione

Un membro può essere sospeso, a maggioranza semplice dei membri, in attesa del pronunciamento dell'assemblea. La sospensione va notificata per iscritto, debitamente motivata, al diretto interessato e inserita nel verbale.

<sup>3</sup>Esclusione

Il comitato può richiedere l'esclusione di un proprio membro da parte dell'assemblea qualora sussistano gravi inadempienze relative ai compiti affidatigli.

#### **Art. 12 Riunioni del comitato**

<sup>1</sup>Validità

Una riunione del comitato è considerata valida se:

- a) il presidente ne ha preventivamente annunciato a tutti i membri del comitato e all'assemblea la data, l'orario e l'ordine del giorno;
- b) è presente il presidente, il suo vice o il supplente da lui designato;
- c) viene redatto un verbale;
- d) è presente la maggioranza dei membri. Questa viene calcolata sul totale dei membri eletti in comitato.

<sup>2</sup>Trasparenza e partecipazione

Le riunioni del comitato sono pubbliche e vengono comunicate agli allievi della sede attraverso gli albi della scuola. Ogni allieva o allievo dell'istituto che lo desidera può partecipare in qualità di uditore. Gli uditori possono prendere la parola solo se interpellati. Il comitato può invitare ospiti esterni che hanno i medesimi diritti degli uditori.

<sup>3</sup>Verbale

Nel verbale deve essere indicato:

- a) il numero protocollare e la data della riunione;
- b) il nominativo dei membri di comitato presenti, degli uditori e degli ospiti;
- c) il riassunto delle discussioni, l'integrale trascrizione delle decisioni, i risultati di ogni votazione;

La versione del verbale è distribuita ai membri del comitato. Una copia viene consegnata alla direzione dell'istituto. Viene considerata definitiva se non vi sono richieste di modifica entro la riunione successiva.

### **Art. 13      Delibere del comitato**

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. Qualsiasi membro può richiedere la votazione a scrutinio segreto.

### **Art. 14      Diritto di voto**

<sup>1</sup>Tutti i membri eletti di comitato presenti alla riunione hanno diritto di voto, tranne i membri sospesi.

<sup>2</sup>Anche se l'assemblea non dovesse confermare la sospensione di un membro le decisioni prese durante il periodo di sospensione di quest'ultimo non devono essere rivalutate.

<sup>3</sup>Qualora un membro del comitato si trovasse in conflitto d'interesse, esso perde il diritto di voto relativo alla decisione.

## Capitolo quarto

### **Commissioni speciali**

#### Art. 15      Commissioni

<sup>1</sup>Compiti:

- a) agire secondo le indicazioni del comitato per svolgere i compiti affidati loro, presentando quindi le attività richieste;
- b) seguire le regole sulla gestione finanziaria.

<sup>2</sup>Gestione finanziaria - procedure:

- a) la commissione deve presentare un preventivo spese, una valida motivazione per la richiesta di un credito e un progetto delle attività programmate al contabile, che assieme al comitato valuterà se approvare o meno la spesa;
- b) se la richiesta è accettata dal comitato, lo stesso consegna il preventivo alla direzione al fine di richiedere formalmente il credito;
- c) la direzione valuta la proposta e decide in merito alla concessione del credito;
- d) il contabile si occupa di informare la commissione in merito;
- e) dopo l'attività, la commissione consegna al contabile, entro i termini stabiliti dal comitato, un consuntivo delle attività svolte;
- f) il comitato prende visione del consuntivo e lo trasmette alla direzione completo di tutte le pezze giustificative in ossequio alle disposizioni vigenti;
- g) la direzione provvede a saldare le fatture;
- h) nel caso un'attività dovesse presentare un deficit rispetto a quanto preventivato, la direzione dovrà essere tempestivamente informata. Il comitato esamina con la direzione in maniera puntuale ogni singolo caso, cercando una soluzione condivisa.

## Capitolo quinto

### **Entrata in vigore**

#### Art. 16      Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dall'assemblea degli studenti nella seduta del **gg mm aaaa**, entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di direzione del Liceo cantonale di Lugano 3.

Approvato dal Consiglio di direzione del Liceo cantonale di Lugano 3 il **gg mm aaaa** con il verbale n. **xx**.